Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Martedì, 25 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 147**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 976.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 977.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 28, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a rilevare i mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 28, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a rilevare i mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 978.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 979.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina la importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 980.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 981.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 106, per la proroga del sussidio straordinario di esercizio accordato alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 106, per la proroga del sussidio straordinario di esercizio accordato alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. 982.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. 983.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. 984.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 21 febbraio 1935-XIII, n. 153, e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 21 febbraio 1935-XIII, n. 153, e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. 985.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 27, concernente la determinazione della durata del contributo costituito presso la Cassa depositi e prestiti col R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 27, concernente la determinazione della durata del contributo costituito presso la Cassa depositi e prestiti col R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 27 maggio 1935-XIII, n. 986.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della mototorpediniera « Stefano Türr ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

La mototorpediniera in ordinazione presso la ditta Costruzioni meccaniche ed aeronautiche di Marina di Pisa, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Stefano Türr ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. 987.
Autorizzazione al comune di Varazze ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 aprile 1934, n. 807, col quale il comune di Varazze è stato autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *E*, a' sensi dell'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal detto Comune per ottenere la proroga della suaccennata autorizzazione;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Varazze è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *E*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 988.
Approvazione dell'Accordo regionale concernente i radiofari marittimi, stipulato fra l'Italia ed altri Stati in Bordeaux il 28 aprile 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per le colonie e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, nel Regno e nella Libia, e con effetto dal 1° gennaio 1935, all'Accordo regionale concernente i radiofari marittimi e stipulato fra l'Italia ed altri Stati in Bordeaux il 28 aprile 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 1. — MANCINI.

Arrangement régional concernant les radiophares maritimes. Bordeaux, le 28 avril 1934.

Article 1.

OBJET.

Le présent arrangement régional est conclu, conformément à l'article 13 de la Convention internationale des télécommunications de Madrid, 1932, entre les Gouvernements et Haute Partie contractante ci-après désignés et représentés par les soussignées: Espagne (y compris la zone espagnole du Maroc et diverses dépendances espagnoles); France (y compris l'Algérie); Italie (y compris la Tripolitaine et le Cyrénaïque); Maroc (Protectorat français); Portugal (y compris diverses possessions portugaises); Tunisie; Commission internationale du phare du Cap Spartel.

Il a pour but l'organisation des émissions des radiophares maritimes, fonctionnant dans la bande de fréquences de 285 à 320 kc/s (1052,6 à 937,5 m), qui sont ou pourraient être établis dans la région s'étendant:

d'une part, sur l'Océan Atlantique, depuis l'embouchure de la Loire, en France, au nord, jusqu'à la frontière méridionale du Rio de Oro, en Afrique continentale, au sud, en y comprenant les groupes insulaires des Açores, de Madère, des Canaries et du Cap-Vert;

et, d'autre part, sur les côtes continentales et insulaires de la Méditerranée occidentale, en Europe, jusqu'aux côtes de l'Italie et des dépendances italiennes bordant l'Adriatique inclusivement, en Afrique, jusqu'à la frontière orientale de la Cyrénaïque.

Article 2.

CARACTÉRISTIQUES DES ÉMISSIONS DES RADIOPHARES.

Les Gouvernements et Haute partie contractante énumérés ci-dessus s'engagent à donner aux émissions des radiophares maritimes qu'ils ont établis ou seraient amenés à établir dans la région définie à l'article 1, les radiofréquences, les portées maxima, les fréquences de modulation, les horaires de fonctionnement, les compositions d'émissions et les lettres indicatives figurant dans le plan qui constitue l'annexe I au présent arrangement.

Article 3.

RADIOFRÉQUENCES.

Pour la partie de la zone géographique intéressée par le présent arrangement, et qui est comprise en même temps dans la région européenne telle qu'elle est définie au § 7 de l'article 7 du règlement général des radiocommunications de Madrid, c'est-à-dire pour la partie située au nord du parallèle 30° nord, les radiofréquences utilisées pour les radiophares maritimes sont les suivantes:

Onde A 291,5 kc/s (1029,2 m)
Onde B 294,5 kc/s (1018,7 m)
Onde C 297,5 kc/s (1008,4 m)
Onde D 300,5 kc/s (998,3 m)
Onde E 303,5 kc/s (988,5 m)
Onde F 306,5 kc/s (978,8 m)
Onde G 309,5 kc/s (969,3 m)
Onde H 312,5 kc/s (960,0 m)
Onde J 315,5 kc/s (950,9 m)
Onde K 318,5 kc/s (941,9 m)

Pour la partie située dans la région extra-européenne (c'est-à-dire au sud du parallèle 30° nord), les ondes J et K ne sont plus employées. Les radiofréquences à utiliser dans cette partie comprennent les ondes A à H ci-dessus et les deux ondes suivantes:

Onde A'' 285,5 kc/s (1050,8 m)
Onde A' 288,5 kc/s (1039,9 m).

Toutefois, l'onde de 300,5 kc/s (998,3 m) est partout réservée pour permettre d'effectuer des essais et des expériences. Le mode d'utilisation en est indiqué à l'article 11 ci-après.

Article 4.

PUISSANCES.

La puissance de chaque radiophare sera réglée de façon qu'il soit possible, en tout temps, d'obtenir de bons relèvements à la limite de portée indiquée, en utilisant un radiogoniomètre du type normal des navires.

En dehors des cas exceptionnels, et sous réserve de l'absence de brouillages, la valeur de l'intensité efficace du champ de l'onde modulée à la limite de portée est fixée à environ 75 μV/m dans la région européenne et 100 μV/m dans la région extra-européenne.

Article 5.

FRÉQUENCES DE MODULATION.

Les fréquences de modulation sont les suivantes:

Groupe I	Groupe II	Groupe III	Groupe IV	Groupe V	Groupe VI
335 c/s	376 c/s	423 c/s	475 c/s	535 c/s	600 c/s
670 c/s	752 c/s	846 c/s	950 c/s	1070 c/s	1200 c/s
1005 c/s	1128 c/s	1269 c/s			

Un groupe déterminé de fréquences est attribué à chaque radiophare. L'administration dont relève ce poste peut lui

donner l'une quelconque des fréquences de modulation appartenant à ce groupe. Il est toutefois recommandé de choisir, si d'autres conditions ne s'y opposent pas, l'une des fréquences les plus basses du groupe considéré.

Article 6.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT.

La durée maximum d'une émission est de 2 minutes, moins un silence d'une durée d'environ 10 secondes destiné à éviter la superposition des émissions successives des radiophares d'un même groupe.

a) *Fonctionnement de temps de brume.* La période de silence entre les émissions d'un même radiophare par temps de brume est de 4 minutes, plus la durée de 10 secondes dont il vient d'être question.

L'intervalle de temps entre les commencements de deux émissions successives d'un radiophare déterminé, par temps de brume, est donc de 6 minute.

Les radiophares fonctionnant, par temps de brume, entre les minutes 0 et 2, 6 et 8, 12 et 14, etc., sont dénommés postes à temps de transmission 1. Ceux fonctionnant entre les minutes 2 et 4, 8 et 10, 14 et 16, etc., sont dénommés postes à temps de transmission 2. Ceux enfin, fonctionnant entre les minutes 4 et 6, 10 et 12, 16 et 18, etc., sont dénommés postes à temps de transmission 3.

b) *Fonctionnement de temps clair.* Par temps clair, les radiophares fonctionnent, s'il y a lieu, une fois au plus par demi-heure. Chaque fonctionnement comprend au maximum deux émissions consécutives de temps de brume d'environ 2 minutes chacune, telles qu'elles sont définies ci-dessus.

Les radiophares peuvent ainsi fonctionner, par temps clair, avec le même horaire que par temps de brume, entre les minutes 0 et 12, 30 et 42 seulement, pour les postes dénommés *a* dans la dernière colonne de l'annexe I. Les postes dénommés *b* fonctionnent de même entre les minutes 6 et 18, 36 et 48; ceux dénommés *c*, entre les minutes 12 et 24, 42 et 54; ceux dénommés *d*, entre les minutes 18 et 30, 48 et 60; ceux dénommés *e*, entre les minutes 54 et 6, 24 et 36.

Toutes les stations doivent être commandées par une horloge ou un chronomètre assurant l'exactitude des horaires de fontionnement.

Art. 7.

COMPOSITION DES ÉMISSION.

Pour les radiophares à royonnement circulaire, chaque émission comprend un ou deux groupes de signaux, chaque groupe durant une minute et ayant la composition suivante:

Lettres indicatives du radiophare répétées au moins 3 fois	durée	10	sec.	environ
Série de traits longs	»	30	»	»
Lettres indicatives du radiophare répétées au moins 3 fois	»	10	»	»
Silence	»	10	»	»
Durée du groupe		60	secondes.	

Dans le cas de radiophares à rayonnement circulaire synchronisés avec un vibrateur sous-marin, chaque émission comporte deux ou quatre groupes de signaux radioélectriques, chaque groupe durant 30 secondes et ayant la composition suivante:

Lettres indicatives du radiophare répétées au moins 2 fois	durée 10 sec. environ
Série de traits de 1 sec. séparés par des silences de 0 sec. 25 environ, se terminant éventuellement par un trait plus long, et suivie d'un silence	durée 20 sec. environ
Durée du groupe	30 secondes.

Article 8.

LETTRES INDICATIVES.

Les lettres indicatives caractérisant chaque radiophare sont celles figurant dans le plan qui constitue l'annexe I au présent arrangement.

Article 9.

QUALITÉ DES ONDES ÉMISES.

Les tolérances de fréquences applicables aux nouveaux radiophares sont celles figurant à l'appendice 1 du Règlement général des radiocommunications de Madrid.

Pour les postes actuellement en service, on s'efforcera d'obtenir, dans l'avenir, que la même tolérance de fréquence soit respectée.

En ce qui concerne la modulation, la profondeur doit être d'au moins 70 %.

Les harmoniques de radiofréquence, ainsi que les harmoniques de modulation des nouveaux postes, devront avoir des intensités inférieures aux limites qui seront fixées par la troisième réunion du Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.), à Lisbone.

Pour les postes existants, on s'efforcera de ne pas excéder les mêmes limites, dans l'avenir.

Article 10.

RADIOPHARES NON COMPRIS DANS LE PLAN.

Aucun nouveau radiophare [autres que ceux inclus dans le plan de l'annexe I ou ceux fonctionnant sur des fréquences situées hors de la bande de 290 à 320 kc/s (1034.5 à 937,5 m) dans la région européenne, et de la bande de 285 à 315 kc/s (1052,6 à 952, 4 m) dans la région extra-européenne] ne sera établi dans la région géographique que concerne le présent arrangement, sans qu'un accord mutuel préalable sur les conditions dans lesquelles ce radiophare fonctionnera soit intervenu entre toutes les administrations énumérées à l'article 13 ci-après.

La même procédure sera employée pour toute modification qu'une administration aurait à proposer, conformément à l'article 13 ci-après, au présent arrangement ou au plan de son annexe I.

Article 11.

EMPLOI DE L'ONDE DE 300,5 KC/S (998,3 M).

Cette onde, qui n'est attribuée à aucun radiophare en service normal, est réservée pour les essais et recherches. Les administrations énumérées à l'article 13 ont la latitude d'installer des radiophares maritimes de toute espèce sur cette onde. Elles doivent aviser de cette installation les autres administrations enumérées au même article, en leur indiquant l'emplacement des postes, la puissance, la nature des ondes qu'ils émettent et, si possible, les caractéristiques de leurs émissions et les programmes des essais effectués.

Ces postes ne devront, toutefois, pas provoquer de brouillages des émissions des radiophares figurant au plan de l'annexe I.

Article 12.

CARACTÉRISTIQUES DES RADIOGONIOMÈTRES.

Les Contractants sont d'accord pour recommander qu'en vue d'utiliser au mieux les émissions des radiophares telles qu'elles sont fixées dans le plan de l'annexe I, les radiogoniomètres installés à l'avenir sur les navires aient des caractéristiques se rapprochant autant que possible de celles indiquées dans l'annexe II au présent arrangement.

Article 13.

PROCÉDURE POUR LES MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DES VALEURS NUMÉRIQUES FIGURANT AU PRÉSENT ARRANGEMENT ET POUR LES MODIFICATIONS DES ANNEXES I ET II.

Les valeurs numériques (intensité du champ à la limite de portée des radiophares, radiofréquences utilisées, fréquences de modulation utilisées et profondeur minimum de modulation), figurant au présent arrangement, pourront être modifiées par accords directs entre les administrations suivantes:

Pour l'Espagne (y compris la zone espagnole du Maroc et les dépendances espagnoles intéressées):

Ministère des Travaux Publics (Direction Générale des Ports) et Direction des Colonies et du Maroc, à Madrid.

Pour la France:

a) France métropolitaine:

Ministère des Travaux Publics (Direction des Phares et Balises), à Paris.

b) Algérie:

Gouvernement Général de l'Algérie (Direction des Travaux Publics), à Alger.

Pour l'Italie (y compris la Tripolitaine et la Cyrénaïque):
Ministère de la Marine, à Rome.

Pour le Maroc (Protectorat français):
Direction Générale des Travaux Publics, à Rabat.

Pour le Portugal (y compris les possessions portugaises intéressées):
Ministère de la Marine, à Lisbonne.

Pour la Tunisie:
Direction des Travaux Publics, à Tunis.

Pour la Commission Internationale du phare du Cap Spartel:
Ladite Commission, à Tanger.

De même, les annexes I et II pourront être modifiées par accords directs entre ces administrations.

Article 14.

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE MADRID (1932).

En ce qui concerne les matières qui ne sont pas réglées dans la présente Convention, mais qui se rattachent à son objet, la Convention internationale des télécommunications de Madrid, 1932, et le Règlement général des radiocommunications y annexé demeurent en vigueur.

Article 15.

DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ARRANGEMENT.

Le présent arrangement entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent trente-cinq.

Il cessera son effet à la date de la mise en vigueur de tout nouvel arrangement ayant le même objet et qui pourrait être conclu dans l'avenir entre l'ensemble des Contractants signataires du présent arrangement.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements et Haute Partie contractante susindiqués ont signé l'arrangement en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la France, et dont une copie sera remise à chaque Gouvernement et Haute Partie contractante.

Fait à Bordeaux, le vingt-huit avril mil neuf cent trente-quatre:

Pour l'*Espagne* (y compris la zone espagnole du Maroc et les possessions espagnoles intéressées): R. ENAMORADO - Sous réserve de ratification.

Pour la *France*:

a) France métropolitaine: A. DE ROUVILLE - Sous réserve de ratification.

b) *Algérie*: A. DE ROUVILLE - Sous réserve de ratification.

Pour l'*Italie* (y compris la Tripolitaine et la Cyrénaïque): UGO RUELLE - Sous réserve de ratification.

Pour le *Maroc* (Protectorat français): A. NORMANDIN - Sous réserve de ratification.

Pour le *Portugal* et les possessions portugaises intéressées: J. DA FONSECA - Sous réserve de ratification.

Pour la Tunisie: A. DE ROUVILLE - Sous réserve de ratification.

Pour la Commission Internationale du phare du Cap Spartel: A. DE ROUVILLE - Sous réserve de ratification.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

ANNEXE 1.

Plan d'organisation des radiophares.

Remarque générale. — Certains des emplacements désignés ci-dessous sont simplement indicatifs de la zone côtière où l'on a entendu réserver des caractéristiques pour l'établissement d'un radiophare maritime éventuel, et ne préjugent pas de cet emplacement exact qui pourra en différer en quelque mesure.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel[1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s[1]	Horaire des émissions de temps clair
1	Yeu	Y	100	+	1	K	I	670	c
	Les Baleines	N	100	+	2			670	
2	La Palmyre	PA	20	+	1.2.3.	A	I	1005	c
3	La Coubre 2)	K	200	++	1	G	VI	1200	a
	Cap Ferret	FT	100	+	3			600	
	Socoa	SC	100		2			600	
4	Senocozulua	SL	50		1	C	V		d
	Cabo Machichaco	MA	200	+	3				
	Cabo Mayor	MY	100		2				
5	Llanes	LA	50		1	F	IV		d
	Peñas	PS	100		3				
	Tapia	TP	50		2				
6	Gijon	GI	10		2	J	I		e
7	Estaca de Bares	BA	200		1	H	I		b
	Cabo Prior	PR	50		2				
	Cabo Villano	VI	200	+	3				
8	La Coruña	CO	20		3	[illegible]	IV		b
9	Cabo Finisterre	FI	100	+	1	K	III		e
	Isla Salvora	RA	50	+	3				
	Cabo Silleiro	RO	200	+	2				
10	Montedor 3)	MR	50		1	A	IV		c
	Leça	LC	100		3				
	Aveiro	AV	50		2				
11	Cabo Mondego	MD	100		1	E	III		a
	Ilha Berlenga 2)	IB	200		3				
	Cabo Carvoeiro	CV	20		2				

[1]) Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.
Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.
[2]) Les radiophares de La Coubre, Ilha Berlenga, S. Vicente et de Planier pourront émettre en ondes entretenues pures dans des conditions telles qu'ils ne provoquent pas plus de brouillages qu'en émettant en ondes modulées.
[3]) Ou Espozende.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel[1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s[1]	Horaire des émissions de temps clair
12	Cabo Roca	RC	100		1	C	I		b
	Cabo Espichel	PI	50		2				
	Cabo Sines	SN	50		3				
13	Cabo S. Vicente 2)	VC	200		1	G	V		c
	Cabo S. Maria	SM	50		2				
	Villa Réal de S. Antonio	VR	20		3				
14	Barra Huelva	HU	20		1	K	V		d
	Chipiona	CH	100		2				
	Cadiz	CD	20		3				
15	Trafalgar	TG	50		1	B	III		d
	Cap Spartel	SP	200		2				
	Tarifa	TR	20		3				
16	Gibraltar 4)	TR	80		2	H	III		a
	Punta Almina	AM	100		1				
	Cabo Quilatès	QU	50		3				
17	Malaga	MG	100		3	A	I		b
	Isla de Alboran	AB	100		2				
	Cabo Tres Forcas	TF	50	+	1			1005	
18	Melilla	ML	10		1	K	I		a
19	Almeria	AR	10		3	J	IV		d
	Alicante	AC	10		1				
20	Cabo Gata	CA	100			C	III		d
	Nemours	NU	50		3				
	Cap de l'Aiguille	AG	100		2				
21	Cartagena	CG	10		1	G	II		b

[1]) Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.
Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.
[2]) Les radiophares de La Coubre, Ilha Berlenga, S. Vicente et de Planier pourront émettre en ondes entretenues pures dans des conditions telles qu'ils ne provoquent pas plus de brouillages qu'en émettant en ondes modulées.
[4]) Des radiofréquences, des temps de transmission et des fréquences de modulation ont été réservés pour deux radiophares maritimes éventuels de 80 milles de portée, à Gibraltar et à Malte, conformément au désir exprimé par les autorités britanniques intéressées.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel [1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s [1]	Horaire des émissions de temps clair
22	Oran Cabo Palos Cap Ténès	OR PL TE	10 200 200		1 2 3	F	I		a
23	Cabo Nao Isla Formentera Isla Ibiza	NO FO IZ	100 50 50		1 2 3	H	V		c
24	Valencia Isla Columbrete Castellon	VL CL CS	100 50 20		2 1 3	E	V		c
25	Cala Figuera Mahon	FG MH	100 20		1 2	K	IV		b
26	Capdepera Isla del Aire Punta Nati	PD IA PN	100 100 100		2 3 1	G	III		d
27	Formentor Isla Buta Punta Llobregat	FM BU LO	100 50 200		3 2 1	B	IV		c
28	Tarragona	TA	10		2	A	III		a
29	Cabo San Sebastian Cabo Creus Cap Béar	SB CR B	100 50 100	 +	2 3 1	J	III	 846	b
30	Sète	E	20	+	3	A	III	846	a
31	Planier Porquerolles La Garouppe	P Q L	200 100 100	++ + +	2 1 3	C	II	1128 752 752	a

[1] Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.

Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.

[2] Les radiophares de La Coubre, Ilha Berlenga, S. Vicente et de Planier pourront émettre en ondes entretenues pures dans des conditions telles qu'ils ne provoquent pas plus de brouillages qu'en émettant en ondes modulées.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel [1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s [1]	Horaire des émissions de temps clair
32	Capo Mele Genova Spezia	CM GV SZ	100 50 100		2 1 3	E	VI		d
33	Livorno La Giraglia Isola d'Elba	LI GL PF	50 100 100		2 1	K	II		d
34	La Revellata Ile Grande Sanguinaire	RV SG	100 50		3 2	H	VI		a
35	Sénétose Pertusato Punta Caprara	SE PU PC	100 20 200		1 2 3	F	III		c
36	La Chiappa Alistro Argentario	CP LR AN	100 100 200		3 2 1	B	V		c
37	Maddalena Capo Caccia Capo Bellavista	MN CI BL	100 50 200		1 2 3	J	I		c
38	Isola San Pietro Capo Spartivento (Sardaigne) Capo Carbonara	IP SV CN	100 100 100		3 1 2	A	V		d
39	Capo Circeo Napoli Capo Palinuro	CZ NP PM	200 50 100		3 2 1	G	I		b
40	Capo Vaticano Capo Gallo	VN GA	100 100		2 3	E	IV		a
41	Malte (4) Capo Passero Capo Spartivento	GA PZ PV	80 200 200		2 1 3	J	IV		a

[1] Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.

Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.

[4] Des radiofréquences, des temps de transmission et des fréquences de modulation ont été réservés pour deux radiophares maritimes éventuels de 80 milles de portée, à Gibraltar et à Malte, conformément au désir exprimé par les autorités britanniques intéressées.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel[1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s[1]	Horaire des émissions de temps clair
42	Capo Colonna Taranto Viesti	LN TN VS	200 50 100		2 1 3	C	VI		e
43	S. Maria di Leuca Saseno Brindisi	MC VO BR	100 100 100		3 1 2	A	IV		e
44	Pelagosa Ancona Zara	IO NA ZA	100 100 100	 + + + +	1 3 2	H	IV		c
45	Pola Venezia Salvore	PO VZ SR	50 50 50	+ + + + 	1 2 3	F	V		e
46	Derna Tobruch El Agheila	DN TB AH	200 100 100		2 3 1	B	II		b
47	Bengasi Misurata Tripoli	BG MS TL	200 200 100		3 2 1	F	VI		b
48	Iles Kerkenah Lampedusa Cap Mahédia	KR LM ME	100 50 100		3 1 2	A	II		b
49	Pantelleria Tunis Cap de Garde	PT TU GD	50 20 50		3 1 2	H	II		d
50	Cap Bon Cap Blanc Trapani	BN BC FV	200 200 200		2 3 1	C	IV		c
51	Cap Serrat Le Galiton Cap Rosa	RT GN RS	50 50 100		1 2 3	K	VI		e

[1]) Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.
Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima milles marins	Fonctionnement actuel[1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s[1]	Horaire des émissions de temps clair
52	Cap de Fer Ile Srigina Cap Bougaroni	FR RG BO	50 20 200		1 3 2	E	II		c
53	Cap Carbon Cap Sigli Cap Bengut	CB IL GU	50 100 100		1 3 2	J	V		e
54	Cap Matifou Alger Cap Caxine	MF AL CX	50 50 200	 + + 	3 2 1	B	VI	1200	a
55	Tanger 5) Larache Rabat	GR LH RB	10 100 10		1 3 2	E	I		b
56	Méhdya El Hank Cap Blanc du Nord	LY HA MZ	100 200 50		1 3 2	J	II		d
57	Cap Cantin Cap Sim Cap Ghir	CT XI GH	100 100 200		1 3 2	A	V		a
58	Porto Santo Madeira	RN FU	100 200		1 3	F	II		c
59	San Miguel 6) Fayal 7) Flores 8)	SU FY FC	200 100 200		1 3 2	B	II		a
60	Ifni Alegranza	IF AZ	100 100		1 3	H	I		e

[1]) Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.
Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.
[5]) Des caractéristiques ont été prévues et réservées pour un radiophare maritime éventuel de 10 milles de portée, à Tanger, pour le cas où la zone internationale régissant ce port, et non représentée à la conférence, jugerait utile d'en établir un.
[6]) Ou Santa Maria.
[7]) Ou Terceira.
[8]) Ou Corvo.

Groupes N.	POSTES	Lettres indicatives	Portées maxima (milles marins)	Fonctionnement actuel [1]	Temps de transmission	Radio-fréquences (kc/s)	Groupes de modulation	Fréquences de modulation en c/s [1]	Horaire des émissions de temps clair
61	Cabo Juby	JY	200		3	A''	II		c
	Punta Pechiguera	PH	50		2				
	Isla Fuertaventura	FA	100		1				
62	Cabo Bojador	BJ	100		1	C	IV		a
	La Isleta	LP	200		2				
	Maspalomas	MP	100		3				
63	Punta Anaga	NG	100		3	G	II		e
	Punta Cumplida	CU	100		1				
64	Punta Teno	NF	100		2	E	BI		c
	Isla Palma	IM	50		1				
	Punta Orchilla	OL	100		3				
65	Villa Cisneros	IR	100		2	A'	IV		d
	Cap Blanc 9)	SA	100		3				
66	St-Louis 9)	LS	20		2	B	V		e
	Cap-Vert 9)	VD	200		1				
	Dakar 9)	DK	20		3				
67	San Antão 10)	VT	200		1	F	VI		b
	Fogo 11)	GO	200		2				
	Ilha Bonavista	BS	100		3				

1) Indications portées d'après les renseignements fournis par les services intéressés, et pouvant être modifiés par eux. Dans la colonne « Fonctionnement actuel » sont indiqués par le signe + les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent seulement des émissions de temps de brume, et par le signe ++ les radiophares en service au 1er mai 1934 qui effectuent à la fois des émissions de temps de brume et des émissions de temps clair.

Dans la colonne « Fréquences de modulation » sont indiquées, en cycles par seconde, les fréquences de modulation attribuées à chaque radiophare par le service dont il dépend.

9) Des caractéristiques ont été prévues et réservées pour les radiophares envisagés au Cap Blanc (Mauritanie), à St. Louis, ou Cap - Vert et à Dakar, qui relèveraient du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, non représenté à la conférence, en vue de faciliter d'autres arrangements régionaux ultérieurs.

10) Ou San Vicente.

11) Ou San Tiago.

ANNEXE II.

Caractéristiques recommandées pour les radiogoniométres.

1° *Prise de relèvements*:

Les radiogoniomètres doivent permettre la prise de bons relèvements, sans qu'on soit astreint à observer les deux extinctions à 180° l'une de l'autre.

Ils doivent comporter un dispositif de lever du doute de 180°.

2° *Bande d'ondes couverte*:

Ils doivent être capables de recevoir au moins les ondes des types A1 [1]) et A2 [2]), comprises entre les fréquences de 285 à 515 kc/s (1053 à 583 m).

3° *Sélectivité*:

Les radiogoniomètres doivent être aussi sélectifs que possible afin d'éviter les brouillages entre les ondes voisines des radiophares. Ils ne doivent toutefois pas affaiblir outre mesure les dandes latérales de modulation. Pour les fréquences trés éloignées de la fré quence d'accord, ils doivent posséder un affaiblissement aussi grand que possible.

A titre d'indication, pour des appareils au sujet desquels la question du prix de revient n'est pas primordiale, il serait désirable de se rapprocher des conditions suivantes:

a) A 1,5 kc/s de l'accord, avoir un affaiblissement égal ou inférieur à 2,5 décibels.

b) a 3 kc/s de l'accord, avoir un affaiblissement égal ou supérieur à 30 décibels.

c) A partir de 20 kc/s de l'accord, avoir un affaiblissement partout égal ou supérieur à 80 décibels.

4° *Inter-modulation*:

Les radiogoniomètres doivent être aussi exempts que possible de toute intermodulation.

A titre d'indication, lorsque le radiogoniomètre est soumis simultanément à l'action des signaux du poste à relever, voisins de la limite d'audibilité, et à l'action d'un ou plusieurs postes brouilleurs, produisant des champs d'intensité efficace, 10 millivolts par mètre environ, la gêne résultant de l'inter-modulation doit être négligeable par rapport à la gêne due au brouillage direct, c'est-à-dire au signal brouilleur simplement affaibli par l'effet de la sélectivité.

5° *Précision*:

L'erreur de relèvement due aux imperfections mécaniques du radiogoniomètre luimême ne doit pas excéder 0,5 degré.

6° *Sensibilité*:

La sensibilité doit être telle que l'amplitude de la zone d'extinction, lorsque l'intensité efficace du champ de l'onde modulée du poste à relever a une valeur de 50 μ V/m, et en l'absence de brouillages, n'excède pas environ 6°. Un dispositif doit être prévu pour permettre de réduire à volonté cette sensibilité.

1) C'est-à-dire ondes entretenues pures.

2) C'est-à-dire ondes entretenues modulées.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 989.
Approvazione dello statuto organico del Monte dei pegni, con sede in Santa Maria Capua Vetere.

N. 989. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte dei pegni con sede in Santa Maria Capua Vetere.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 990.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Vicovaro (prov. di Roma).

N. 990. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Vicovaro (prov. di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 991.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ernesta Rutini e Carlo De Dominicis », con sede in Torre S. Patrizio.

N. 991. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ernesta Rutini e Carlo De Dominicis », con sede in Torre S. Patrizio, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato con modificazione, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 992.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa Maria di Savoia », con sede in Labico (Roma).

N. 992. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa Maria di Savoia », con sede in Labico (Roma), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato con modificazione il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1935-XIII.
Indennità di alloggio agli ufficiali della Regia guardia di finanza per la sede di Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 marzo 1929-VII, n. 359, che estende agli ufficiali della Regia guardia di finanza l'indennità di alloggio stabilita per gli ufficiali dei carabinieri Reali col R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1929-VII, indicante le categorie delle sedi dei Comandi di ufficiali del Corpo, in base alle quali è fissata la misura dell'indennità di alloggio di cui al Regio decreto sopra citato;

Considerato che nel decreto Ministeriale 27 marzo 1929-VII occorre integrare l'allegato *A* al decreto stesso, aggiungendovi la sede di Littoria istituita col R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, a decorrere dal 18 dicembre 1934-XII;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 26 gennaio 1935-XIII;

Determina:

L'allegato *A* di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 27 marzo 1929-VII è integrato come appresso:

« Alle sedi della categoria *B* è aggiunta la sede di Littoria ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2396)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona del comune di Urbino delimitata: dalla strada nazionale Urbino-Urbania, dal bivio della parrocchia di S. Cipriano fino al fosso del Moruccio; da questo corso d'acqua fino alla strada consorziale della parrocchia di S. Giovanni in Ghiaiuolo: questa strada fino al bivio di partenza della nazionale Urbino-Urbania:

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, in una zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ha. 500, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2398)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Belluno;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Belluno delimitata dai seguenti confini:
est e sud, valle Anfella;
nord, fiume Piave;
ovest, Crinale e Vallone Picco di Roda.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2399)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima italiana protezione automobilisti, con sede in Padova, ad esercitare l'assicurazione delle spese legali, peritali e giudiziarie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda con la quale la Società anonima italiana protezione automobilisti, con sede in Padova, ha chiesto l'autorizzazione a proseguire nel Regno l'esercizio dell'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali relative a sinistri dipendenti dall'uso dei veicoli;
Visti gli atti di costituzione della Società;
Vista la ricevuta provvisoria della Cassa depositi e prestiti n. 78 dell'8 febbraio 1935 dalla quale risulta che la Società istante ha costituito la cauzione a garanzia della massa degli assicurati italiani nella misura prevista dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;
Considerato che la natura del rischio consente di limitare il capitale sociale alla metà delle misure normali stabilite dal R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società anonima italiana protezione automobilisti (S. A. I. P. A.), con sede in Padova, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali relative a sinistri dipendenti dall'uso dei veicoli in circolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Lantini.

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1935-XIII.
Soppressione della Regia agenzia consolare in San Sebastiano dipendente dal Regio consolato in Bilbao ed istituzione della Regia agenzia consolare in Bilbao alle dipendenze del Regio consolato in San Sebastiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il R. decreto in data 28 febbraio 1935, che sopprime il Regio consolato in Bilbao ed istituisce un Regio consolato in San Sebastiano;

Determina:

La Regia agenzia consolare in San Sebastiano alla dipendenza del Regio consolato in Bilbao è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Bilbao alla dipendenza del Regio consolato in San Sebastiano.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1935-XIII, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il *Ministro*: Mussolini.

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, appprovato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Brescia ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Brescia;

Decreta:

Sino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Brescia, delimitata dai seguenti confini:

a levante, strada provinciale Rovato-Iseo, partendo dal cavalcavia nell'autostrada Bergamo-Brescia fino al crocevia per la stazione di Rovato;

a mezzodì, strada statale Milano-Brescia (tratto crocevia Rovato-Coccaglio), indi strada comunale Coccaglio-Cologne-Spina;

a ponente, la stessa strada fino al cavalcavia sull'autostrada Bergamo-Brescia;

a mezzanotte, autostrada Bergamo-Brescia, fino al cavalcavia, sull'autostrada, della provinciale Rovato-Iseo.

La Commissione venatoria provinciale di Brescia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'ulteriore applicazione della tassa di musica nella Stazione di cura e soggiorno di Portorose.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il commissario prefettizio preposto all'Azienda autonoma della stazione di cura e soggiorno di Portorose chiede, in esecuzione della deliberazione 27 aprile 1935-XIII, n. 3-351, l'autorizzazione all'ulteriore applicazione nella Stazione stessa della tassa di musica, secondo le speciali disposizioni già ivi vigenti all'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765;

Ritenuto che la riscossione di detta tassa è indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze della predetta Stazione di cura e soggiorno;

Visti il R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, n. 1193, e lo art. 176 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Decreta:

Nella Stazione di cura e soggiorno di Portorose è autorizzata l'ulteriore applicazione della tassa di musica secondo le speciali disposizioni già ivi vigenti all'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

Il prefetto di Pola è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno*:
Buffarini.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

(2411)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16751

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Kovacic fu Francesco, nato a Trieste il 1° marzo 1871 e residente a Trieste, via Bazzoni 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Maddalena nata Pecarovich fu Giuseppe, nata il 6 novembre 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: Tiengo.

(13037)

N. 11419-16754

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Kovacic di Vittorio, nato a Trieste il 18 ottobre 1909 e residente a Trieste, via Bazzoni 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Enrico Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: Tiengo.

(13038)

N. 11419-17166

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Gerk di Giovanni, nato a Slivia il 17 novembre 1873 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi 837, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Geri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Gerk è ridotto in « Geri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida nata Rappa di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1877, moglie;
2. Umberta di Martino, nata il 7 agosto 1910, figlia;
3. Ettore di Martino, nato il 15 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13036)

N. 11419-17630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Luigia Vouk di Giuseppe, nata a Trieste l'11 aprile 1897 e residente a Trieste (Chiadino S. Luigi n. 756), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Luigia Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13019)

N. 11419-17610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Vouk di Giuseppe, nata a Trieste il 21 novembre 1889 e residente a Trieste (Chiadino S. Luigi n. 756), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13020)

N. 11419-17406.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ujcic fu Giacomo, nato a Trieste il 28 giugno 1882 e residente a Trieste (S. M. Madd. Sup. n. 502, Campanelle), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ujcic è ridotto in « Lucini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia nata Tomasic fu Giovanni nata il 1° aprile 1889, moglie;
2. Anna Maria di Giovanni, nata il 29 gennaio 1915, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 22 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13021)

N. 11419-16215.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ucmar di Antonio, nato a Trieste il 1° giugno 1902 e residente a Trieste (Pendice Scoglietto n. 28), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ucmar è ridotto in « Mari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca nata Verzegnassi di Carlo, nata il 21 giugno 1907, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 14 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13022)

N. 11419-15041.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Tuz Margherita di Baldassare nata aTrieste il 16 marzo 1902 e residente a Trieste (via Fonderia n. 1), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Tuz Margherita è ridotto in « Tuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luciana di Margherita, nata il 12 febbraio 1922, figlia;
2. Stelio di Margherita, nata il 18 maggio 1927, figlio;
3. Marcella di Margherita, nata il 25 febbraio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13023)

N. 11419-17405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Skerbec fu Giacomo, nato a Trieste il 13 settembre 1906 e residente a Trieste (via Udine n. 69), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Skerbec è ridotto in « Sergi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna nata Trampus fu Carlo, nata il 7 ottobre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13024)

N. 11419-15550.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Semec di Cristiano, nato a Trieste il 17 agosto 1895 e residente a S. Croce di Trieste n. 138, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Semec è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigi di Luigi, nato il 23 ottobre 1919, figlio;
2. Armando di Luigi, nato il 14 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13025)

N. 11419-17164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Stepancich fu Giuseppe, nato a Fiume il 1° gennaio 1885 e residente a Trieste (via Ugo Foscolo n. 46), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Stepancich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Andreina nata Mardegani fu Fabbiano, nata il 15 novembre 1882, moglie;
2. Nevio di Stefano, nato il 14 ottobre 1919, figlio;
3. Gea di Stefano, nata il 19 novembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13026)

N. 11419-16752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Margherita Pecchiarovich fu Giuseppe ved. Kovacig, nata a Lissa il 17 febbraio 1862 e residente a Trieste (via Giustinelli n 4), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Pecchiari » e « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Margherita Pecchiarovich vedova Kovacig sono ridotti in « Pecchiari » e « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13027)

N. 11419-16753.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Maddalena Pecchiarovich in Fabbri, nata a Lissa il 6 febbraio 1866 e residente a Trieste (via Bazzoni n. 6), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Maddalena Pecchiarovich in Fabbri è ridotto in « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13028)

N. 11419-19548

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal Sig. Adolfo Hönig fu Federico, nato a Trieste il 20 marzo 1909 e residente a Trieste (via P. Revoltella n. 14), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Melato »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Hönig è ridotto in « Melato ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13070)

N. 11419-18216

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Kajzel di Antonio, nata a Trieste il 23 luglio 1906 e residente a Trieste (via S. Servolo n. 11), e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Kajzel è ridotto in « Caselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministerale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13071)

N. 11419-20969

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Kerpan di Giovanni, nato a Trieste il 5 aprile 1911 e residente a Trieste (Pendice Scoglietto n. 30), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carpini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Kerpan è ridotto in « Carpini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministerale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13072)

N. 11419-15918

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kosuta fu Giuseppe, nato a Trieste (S. Croce) il 14 marzo 1887 e residente a Postumia (case ferrovieri), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossuta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Francesco è ridotto in « Cossuta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Antonia Verginella in Kosuta fu Antonio, nata l'8 aprile 1897, moglie;
2. Giuliano di Francesco, nato il 19 aprile 1925, figlio;
3. Luciano di Francesco, nato il 19 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13073)

N. 11419-19787

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Lucac di Francesco, nato a Trieste il 26 ottobre 1874 e residente a Trieste (via D. Bramante n. 6), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lucac è ridotto in « Luciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Laurencich in Lucac di Andrea, nata il 20 marzo 1881, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 3 novembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministerale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13074)

N. 11419-20707

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Mulic di Pietro, nata a Trieste il 17 luglio 1905 e residente a Trieste (via Ponziana n. 14), e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Muliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Mulic è ridotto in « Muliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luciano di Anna, nato il 19 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13075)

N. 11419-21486

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Perich fu Antonio, nato a Grisignana il 31 gennaio 1908 e residente a Trieste (S. M. M. Inf. n. 334), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Perich è ridotto in « Perini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13076)

N. 11419-20332

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Pintesich fu Maria nato a Trieste il 27 giugno 1889 e residente a Trieste (via Molino a Vento n. 57), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pinto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Pintesich è ridotto in « Pinto ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pietra Zorzenon in Pintesich di Giovanni, nata il 6 novembre 1896, moglie;
2. Giovanni di Guido, nato il 15 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13077)

N. 11419-21910

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Pechiarich fu Andrea vedova Poklen, nata a Albaro Vescovà (Muggia) il 10 settembre 1904 e residente a Trieste (via media n. 22), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari-Polleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Pechiarich vedova Poklen sono ridotti in « Pecchiari-Polleni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda fu Ignazio, nata il 19 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministerale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13078)

N. 11419-20389

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Edmondo Putzel di Ermenegilda, nato a Trieste il 16 luglio 1914 e residente a Trieste (via Gatteri n. 32 presso Vrubel), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Puccelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Putzel è ridotto in «Pucelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla madre quale tutrice dell'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13079)

N. 11419-19457.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Rahle fu Giacomo, nato a Trieste il 3 giugno 1890 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa, n. 380, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ralli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Rahle, è ridotto in « Ralli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kosovel in Rahle fu Giovanni, nata il 27 marzo 1892, moglie;
2. Bruno di Luigi, nato il 16 febbraio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13080)

N. 11419-21294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Zager fu Antonio, nato a Trieste il 9 febbraio 1908 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 20-G, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Zager è ridotto in « Savi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13081)

N. 11419-21323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Spehar di Paolo, nata a Trieste il 21 ottobre 1909 e residente a Trieste, via Commerciale n. 94, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Specchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Spehar è ridotto in « Specchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13082)

N. 11419-20702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Spehar fu Giovanni, nato a Trieste il 2 febbraio 1870 e residente a Trieste, via Commerciale n. 94 (Pendice Scorcola), e diretta

ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in «Specchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Spehar è ridotto in « Specchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gioseffa Nabergoi in Spehar fu Andrea, nata il 21 maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13083)

N. 11419-18245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Ettore Umek fu Antonia, nato a Trieste il 23 giugno 1923 e residente a Trieste, via Molino a vento n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Umek è ridotto in « Savini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Antonio Visintini nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13084)

N. 11419-20780.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Velsofsky fu Eugenio, nato a Pola il 28 novembre 1905 e residente a Trieste, via Petronio n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belbosco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Velsofsky è ridotto in « Belbosco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13085)

N. 11419-12645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Zelesnig fu Giuseppe, nato a Muggia il 17 ottobre 1900 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zelesnig è ridotto in « Ferrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Germech in Zelesnig di Domenico, moglie;
2. Luciana di Antonio, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13086)

N. 11419-2066.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Zidar fu Giuseppe, nato a Tomadio il 29 febbraio 1888 e residente a Dobraule di Tomadio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zidari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Zidar è ridotto in « Zidari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Ursic in Zidar, nata il 18 giugno 1892, moglie;
2. Emilio di Augusto, nato il 26 novembre 1920, figlio;
3. Maria di Augusto, nata il 14 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13087)

N. 11419-21541.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Popper fu Ottone, nato a Trieste il 12 settembre 1889 e residente a Trieste, via Gius. Revere 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pioppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Popper è ridotto in « Pioppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Scheuk di Carlo, nata il 7 febbraio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13088)

N. 11419-21546.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Goyak di Giovanni, nato a Trieste il 4 giugno 1891 e residente a Trieste, via Industria n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gogliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Goyak è ridotto in « Gogliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marinella nata Lanza di Alessandro, nata il 19 gennaio 1894, moglie;
2. Ferruccio di Ferruccio, nato il 28 novembre 1914, figlio;
3. Bruna di Ferruccio, nata il 25 ottobre 1916, figlia;
4. Guido di Ferruccio, nato il 3 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13089)

N. 11419-21547

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Arnez fu Giuseppe vedova Juttne, nata a Trieste il 17 marzo 1893 e residente a Trieste, via Campo Marzio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Arni » e « Aiuti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Arnez vedova Juttne sono ridotti in « Arni » e « Aiuti ».

Il cognome Aiuti viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice fu Federico, nata il 25 giugno 1921, figlia;
2. Elda fu Federico, nata il 13 agosto 1922, figlia;
3. Nella fu Federico, nata il 31 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno X.

Il prefetto: TIENGO.

(13121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1935 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Montechiaro d'Asti	B	—	1
Id.	Villa Corsione	B	—	1
Arezzo	Cortona	B	1	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	—	1
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	B	—	1
Benevento	Dragoni	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	1
Como	Lecco	B	—	1
Cosenza	Altomonte	B	—	1
Cremona	Cella Dati	B	—	1
Cuneo	Barge	B	—	1
Id.	Cervasca	B	—	1
Foggia	Lesina	B	—	1
Id.	Cagnano Varano	B	—	2
Id.	Brignaro Garganico	B	—	1
Id.	Volturino	E	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Patrica	B	—	1
Genova	Roneglia	B	—	1
Messina	Alcara di Fusi	B	—	1
Novara	Borgomanero	B	—	1
Nuoro	Arzana	C	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Id.	Parona	B	—	1
Pisa	San Miniato	B	—	1
Id.	S. Maria a Monte	B	—	1
Potenza	S. Chirico Rapaso	B	3	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Satriano di Lucania	OC	1	—
Id.	Accettura	C	—	1
Id.	Rionero in Volture	E	—	1
Id.	Marsiconuovo	B	—	1
Rieti	Scandriglia	B	—	1
Roma	Cerreto Laziale	B	—	1
Id.	Monterotondo	B	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	B	—	1
Id.	Nocera Inferiore	B	—	1
Id.	Sala Consilina	E	—	1
Id.	Sanza	OC	—	1
Id.	Scafati	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
Torino	S Benigno Canavese	B	—	1
Treviso	Ponzano Veneto	E	1	—
Id.	S. Biagio di Collalta	S	1	—
Viterbo	Canino	E	—	1
			9	45

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Brescia	Castel Nella	B	—	1
Cagliari	Senis	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	—	1
Nuoro	Ilgoli di Galtelli	B	—	2
Id.	Orosei	B	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	B	—	1
Roma	Monteflavio	B	—	1
Treviso	Paesi	B	1	—
			1	9
	Afta epizootica.			
Alessandria	Asti	B	—	1
Aosta	Valdiana d'Aosta	B	1	—
Id.	Vische	B	6	—
Bergamo	Caravaggio	B	—	1
Como	Cassago Brianza	B	4	—
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Seprio	B	—	1
Cremona	Vailate	B	1	—
Cuneo	Busca	B	—	2
Id.	Castagnita	B	1	—
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Govone	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Genova	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	—	3
Id.	Montoggio	B	—	1
Id.	S. Olcese	B	—	1
Milano	Liscate	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Renate Veduggio	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	1
Novara	Comignago	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	1	1
Id.	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	1
Id.	Sartirana Lomellina	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Trovo	B	2	10
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	1	1
Savona	Savona	B	2	—
Torino	Brusasca Cavagnolo	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	1	—
Trieste	Trieste	B	1	—
Vercelli	Caresanablot	B	—	1
			30	43
	Male rossino dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Ascoli Piceno	Santelpidio a Mare	S	1	2
Avellino	Fontanarosa	S	—	3
Bolzano	Castelrotto	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Campobasso	Montefalcone nel San.	S	—	1
Foggia	Foggia	S	—	1
Frosinone	S. Giovanni Incarico	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Masi	S	1	—
Id.	Teolo	S	—	1
Pola	Grisignana	S	—	1
Id.	Verteneglio	S	—	1
Siena	Montalcino	S	1	—
Trento	Cavalese	S	—	1
Venezia	Venezia	S	1	—
			5	15

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Cavriglia	S	—	1
Id.	Cortona	S	1	2
Id.	Montevarchi	S	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	S	—	1
Id.	Altamura	S	1	—
Id.	Andria	S	1	—
Id.	Corato	S	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	S	1	—
Id.	Terlizzi	S	2	—
Bolzano	Appiano	S	1	—
Id.	Tirolo	S	—	2
Brescia	Lomato	S	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	S	—	12
Cremona	Crema	S	1	—
Cuneo	Mondovì	S	—	1
Firenze	Marradi	S	2	—
Frosinone	S. Giovanni Incarico	S	—	1
Grosseto	Castiglione della Pes.	S	—	1
Livorno	Cecina	S	—	1
Mantova	Borgoforte	S	—	1
Id.	Castelbelforte	S	1	—
Id.	Casteldario	S	—	1
Id.	Guidizzolo	S	—	1
Id.	Volta Mantovana	S	—	1
Massa e Carrara	Aulla	S	4	—
Id.	Licciana	S	3	—
Milano	Besana in Brianza	S	—	1
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Medolla	S	1	1
Id.	Spilamberto	S	1	—
Id.	Castelvetro di Modena	S	—	1
Padova	Cervarese Santa Cr.	S	—	1
Id.	Cittadella	S	1	—
Id.	Este	S	1	1
Id.	Villa del Conte	S	—	1
Parma	Collecchio	S	—	1
Id.	Corniglio	S	—	1
Id.	Fidenza	S	1	—
Id.	Felino	S	1	—
Id.	Fontanellato	S	1	—
Id.	Parma	S	1	1
Id.	S. Pancrazio Parm.	S	1	—
Perugia	Perugia	S	2	—
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Potenza	S. Chiriro Raparo	S	1	—
Roma	Civitavecchia	S	3	—
Id.	Tolfa	S	1	—
Id.	Roma	S	2	1
Rovigo	Calto	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Castelnuovo Berard.	S	2	1
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	1
Id.	Montepulciano	S	14	3
Id.	Monteroni d'Arbia	S	3	—
Id.	Montalcino	S	—	2
Id.	Monticiano	S	—	2
Id.	Rapolano	S	3	1
Id.	Sinalunga	S	3	—
Id.	Torrita di Siena	S	2	—
Id.	Monteriggioni	S	—	2
Torino	Castagnole Piemonte	S	—	1
Trento	Ora	S	—	1
Treviso	Pieve di Soligo	S	1	—
Trieste	Trieste	S	4	6
Udine	Tarcento	S	—	1
Id.	Tarvisio	S	—	4
Venezia	Fossò	S	—	1
Vicenza	Camisano Vicentino	S	—	1
Id.	Molvena	S	—	1
			74	70

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Napoli	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			5	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Racalmuto	E	1	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	3	4
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	S. Martino Valle Can.	E	1	—
Id.	Taurasi	E	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Benevento	Ceppaloni	E	—	1
Campobasso	Campobasso	E	—	1
Id.	Campochiaro	E	1	1
Catania	Catania	E	1	—
Imperia	Diano Marina	E	2	—
Id.	Imperia	E	—	1
Littoria	Castelforte	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Modena	Campo Galliano	E	1	—
Napoli	Albanova	E	10	—
Id.	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Casalnuovo di Napoli	E	—	1
Id.	Castello di Cisterna	E	1	—
Id.	Frignano	E	6	—
Id.	Giuliano in Campan.	E	2	—
Id.	Marigliano	E	4	—
Id.	Napoli	E	33	3
Id.	Nola	E	3	2
Id.	Pollena Trocchia	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	S. Anastasia	E	—	2
Id.	Torre Annunziata	E	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Napoli	Trentola	E	4	—
Id.	Villa Literno	E	3	—
Palermo	Altavilla Milicia	E	2	—
Id.	Bagheria	E	6	1
Id.	Corleone	E	—	1
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Palermo	E	1	—
Potenza	Potenza	E	1	—
Ragusa	Modica	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	1
Id.	Cetara	E	1	—
Id.	Maiori	E	—	1
Id.	Minori	E	3	—
Id.	Tramonti	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	1	1
Trapani	Alcamo	E	—	6
Id.	Calatafimi	E	1	2
Id.	Castellammare del G.	E	5	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	4	—
Id.	Salaparuta	E	2	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			132	31
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	6
Avellino	Caposele	Cn	—	2
Id.	S. Stefano del Sole	Cn	—	1
Id.	Volturara Irpina	Cn	—	1
Frosinone	Anagni	Cn	—	1
Id.	Sora	Cn	—	1
Imperia	Diano Marina	Cn	1	—
Id.	Imperia	Cn	1	—
Napoli	Maddaloni	Cn	—	1
Id.	Marzano Appio	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	8
Pesaro Urbino	Pesaro	Cn	—	1
Roma	Frascati	Cn	1	—
Taranto	Pulsano	Cn	—	1
Viterbo	Caprarola	S	1	—
			4	24
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	2	—
Arezzo	Castel Focognano	O	—	2
Id.	Cortona	O	—	3
Campobasso	Pitrabbondante	O	8	—
Id.	Ripamolisano	O	7	—
Frosinone	Acquafondata	O	—	17
Id.	Casalvieri	O	—	1
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vicalvi	O	2	—
Grosseto	Pitigliano	O	—	1
Littoria	Sonnino	O	1	—
Macerata	Camerino	O	1	—
Id.	Esanatoglia	O	1	—
Massa e Carrara	Licciana	O	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Id.	Trevi	O	—	3
Potenza	Avigliano	O	2	2
Id.	Acerenza	E	—	1
Id.	Grummento Nova	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna.*				
Rieti	Torricella in Sabina	O	—	1
Id.	Borbona	O	8	—
Roma	Civitavecchia	O	2	2
Id.	Roma	O	8	1
Salerno	Altavilla Salentina	O	1	—
Id.	Battipaglia	O	2	—
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi dell'Umbria	O	1	—
Id.	Fercutillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Trapani	Partanna	E	—	1
Viterbo	Canino	O	2	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	S. Lorenzo Nuovo	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			67	36
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Perugia	Spoleto	O	1	—
Roma	Castel Gandolfo	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Trapani	Marsala	O	—	1
Id.	Partanna	O	2	5
Id.	Salaparuta	O	2	1
			8	7
Aborto epizootico.				
Ancona	Filottrano	B	—	1
Aosta	Villanova Baltea	B	—	1
Belluno	Auronzo	B	—	1
Id.	Danta	B	2	—
Id.	Feltre	B	—	1
Id.	Lozzo Cadore	B	1	—
Id.	Mel	B	1	—
Bologna	Praduro e Sasso	B	1	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	2	—
Id.	Molinella	B	2	—
Bolzano	S. Lorenzo in Puster.	B	1	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Cremona	Pieve d'Olmi	B	—	3
Id.	Pozzaglia ed Uniti	B	—	1
Id.	Sospiro	B	—	2
Ferrara	Ferrara	B	2	2
Id.	Ro	B	3	—
Frosinone	Casalvieri	O	—	1
Livorno	Marciana	C	—	1
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Lucca	Lucca	B	1	—
Mantova	Asola	B	2	1
Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	1	—
Id.	Gazzuolo	B	1	—
Id.	Suzzara	B	2	1
Massa e Carrara	Fivizzano	B	4	2
Modena	Bomporto	B	3	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	11	—
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Modena	Castelnuovo Rangone	B	2	—
Id.	Castelvetro di Modena	B	4	—
Id.	Fiorano Modenese	B	4	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Medolla	B	3	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	10	—
Id.	Montecreto	B	3	—
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Prignano sulla Secch.	B	1	—
Id.	Ravarino	B	4	—
Id.	Savignano sul Panaro	B	3	—
Id.	S. Prospero	B	5	—
Id.	Soliera	B	10	—
Novara	Novara	B	3	1
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Granozzo con Montic.	B	2	—
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Noventa Padova	B	—	1
Id.	S. Angelo di P. di S.	B	—	1
Id.	S. Urbano	B	—	1
Id.	Villa Estense	B	—	2
Parma	Sissa	B	1	—
Piacenza	Castell'Arguata	B	1	—
Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Fauglia	B	1	—
Roma	Roma	B	10	2
Rovigo	Pincara	B	2	—
Treviso	Pieve di Soligo	B	—	1
Id.	Godega di S. Urbano	B	1	—
Id.	Zero Branco	B	1	—
Udine	Gemona	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Cona	B	10	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Maria di Sala	B	1	—
			148	34
	Segue: Farcino criptococcico.			
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Massa e Carrara	Carrara	B	—	3
Padova	Arre	B	—	1
Id.	Campodarsego	B	—	2
Parma	Traversetolo	B	—	1
Pesaro Urbino	Fano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Treviso	Cessalto	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Barbarano Vicentina	B	—	1
			—	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Padova	Este	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	4
	Influenza del cavallo.			
Novara	Novara	E	—	4
Padova	Cittadella	E	—	1
Vicenza	Lonigo	E	—	1
			—	6
	Difterite aviaria.			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Novara	Novara	P	—	1
			—	2
	Colera dei polli.			
Ancona	Fabriano	P	—	2
Avellino	Altavilla Irpina	P	1	—
Id.	Ariano Irpino	P	—	1
Id.	Carife	P	1	—
Id.	Vallata	P	1	—
Id.	Volturara Irpina	P	—	1
Bolzano	Laion	P	—	7
Como	Lecco	P	—	3
Cosenza	Montalto Uffugo	P	—	2
Foggia	S. Agata in Puglia	P	—	1
Napoli	Pompei	P	3	—
Padova	Conselve	P	1	—
Pisa	Pisa	P	—	1
Potenza	Tito	P	2	8
Id.	Ruoti	P	1	—
Id.	Picerno	P	9	—
Roma	Civitavecchia	P	2	—
Id.	Tolfa	P	2	—
Salerno	Bracigliano	P	5	13
Id.	Buccino	P	3	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	6	—
Id.	Perito	P	—	3
Id.	Sala Consilina	P	—	1
Taranto	Castellameta	P	—	1
Venezia	Campagna Lupia	P	1	—
			38	44

RIEPILOGO

dal 16 al 31 marzo 1935-XIII - N. 6.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	49	54
Carbonchio sintomatico	7	9	10
Afta epizootica	14	45	73
Mal rossino dei suini	14	16	20
Peste e setticemia dei suini	31	70	144
Morva	1	4	6
Farcino criptococcico	17	54	163
Rabbia	9	15	28

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	16	39	103
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	6	15
Aborto epizootico	23	78	182
Tubercolosi bovina	8	12	16
Diarrea dei vitelli	2	2	5
Influenza del cavallo	3	3	6
Difterite aviaria	2	2	2
Colera dei polli	14	25	82

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1282)

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Chiusura della contabilità dell'esercizio 1934-35.

Per opportuna norma degli Uffici provinciali, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni si riportano, qui di seguito, le disposizioni relative alla chiusura della contabilità per l'esercizio 1934-35 raccomandandone l'osservanza.

Con separate circolari verranno impartite apposite istruzioni per la chiusura delle contabilità concernenti:

l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

I.

Ai termini della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, la chiusura dell'esercizio finanziario è prorogata, per quanto unicamente si riferisce alla gestione di cassa, al 31 luglio, e ciò allo scopo, fra l'altro, di ridurre, per quanto possibile, i residui così attivi che passivi.

A tale effetto le operazioni di entrata e di uscita, che saranno eseguite nel mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti, continueranno ad essere conteggiate con imputazione al bilancio dell'esercizio 1934-35 secondo le norme stabilite dal decreto Ministeriale del 3 giugno 1929, n. 108169, emanato per l'applicazione della legge sopra ricordata.

Per quanto riguarda i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, che verranno eseguiti nel mese di luglio, saranno compilate, a cura dei contabili e dei debitori diretti, fatture distinte a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti, ovvero entrate riscosse in conto competenza dell'esercizio 1935-36. Dette fatture conterranno, come di regola, oltre le consuete indicazioni circa l'oggetto del versamento, anche quelle concernenti l'esercizio ed i capi e i capitoli ai quali devono essere imputati i versamenti.

Tali indicazioni, per i versamenti dei debitori diretti, saranno apposte sulle fatture a cura delle Intendenze di finanza e degli altri uffici locali secondo che si tratti di entrate amministrate dalle une o dagli altri.

Le fatture riguardanti i versamenti dell'esercizio 1934-35 e precedenti, eseguiti in luglio, in aggiunta alla data di presentazione, dovranno portare l'indicazione in rosso: « pel 30 giugno 1935 ».

Le Sezioni di tesoreria continueranno a valersi, per i versamenti delle entrate imputabili all'esercizio d'imminente chiusura, degli stessi bollettari ora in uso, proseguendone la numerazione, ed inizieranno, esclusivamente per i versamenti delle entrate imputabili al nuovo esercizio, nuovi bollettari con numerazione propria.

Per le entrate amministrate dalle Intendenze di finanza saranno compilati dalle Sezioni di tesoreria elenchi mod. 55-*T* distinti a seconda che i versamenti riguardino l'esercizio 1934-35 ed i precedenti, oppure la competenza dell'esercizio che si inizia col 1° luglio prossimo.

Gli elenchi predetti riferibili ai versamenti dell'esercizio 1934-35 e precedenti, ricevuti in luglio, porteranno l'indicazione di: « suppletivi », saranno redatti colla data di emissione delle relative quietanze, seguita, come nelle quietanze stesse, dalla indicazione in rosso: « pel 30 giugno 1935 » e verranno completati col riporto dell'ammontare complessivo dei versamenti ricevuti a tutto il giorno anzidetto.

Per i versamenti concernenti le altre entrate saranno compilati, entro il 5 agosto, note mod. 56-*T* suppletive di quelle inviate per i versamenti ricevuti in giugno e dentro lo stesso termine saranno compilate ed inviate, anche se negative, altrettante note mod. 56-*T* descrittive dei versamenti ricevuti in luglio afferenti alla competenza dell'esercizio 1935-36.

Sempre nello stesso termine, le Sezioni di tesoreria compileranno, per i versamenti ricevuti in luglio in conto dell'esercizio 1934-35 e precedenti, due riepiloghi mod. 60-*T*, uno in conto competenza e l'altro in conto residui, suppletivi di quelli inviati per i versamenti ricevuti entro il 30 giugno ed altro consimile riepilogo compileranno per i versamenti ricevuti nel mese di luglio riferibili alla competenza dell'esercizio 1935-36.

Le Intendenze di finanza — anche esse nel termine del 5 agosto prossimo — compileranno e comunicheranno alla Direzione generale del tesoro (Divisione V) gli elenchi mod. 106-*T*, uno in conto competenza e l'altro in conto residui, suppletivi di quelli inviati al 30 giugno, per i versamenti delle entrate da esse amministrate effettuati nel mese di luglio in conto dell'esercizio 1934-35 e precedenti.

S'intende che dovranno inviarsi consimili elenchi per i versamenti effettuati nel mese anzidetto in conto dell'esercizio prossimo 1935-36.

II.

Giusta l'articolo 4 del decreto Ministeriale succitato, potranno emettersi, con imputazione ai residui o alla competenza del bilancio per l'esercizio 1934-35 titoli di spesa individuali fino a tutto il 20 luglio, e titoli collettivi fino al 30 giugno corrente; e parimenti fino al 20 luglio potranno emettersi ordini di accreditamento. Anche oltre i detti termini potranno continuare ad emettersi, in conto dell'esercizio 1934-35 e precedenti, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, ovvero siano commutabili in quietanza di entrata, vaglia del Tesoro, vaglia postali o cambiari, ovvero debbano essere estinti mediante accreditamento in conto corrente, bancario o postale, sempre quando si preveda che detti titoli possano pervenire alle Sezioni di tesoreria in tempo utile per essere estinti e conteggiati entro il 31 luglio prossimo.

Tutti i titoli riguardanti spese dell'esercizio 1934-35 e precedenti emessi nel mese di luglio, porteranno la data di emissione seguita dalla indicazione, in rosso: « pel 30 giugno 1935 ».

Al fine di ottenere, per quanto possibile, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, ed estinti fino al 31 luglio, le Sezioni di tesoreria, dopo aver trasmesso ai funzionari delegati, entro il 25 luglio, la distinta degli ordinativi estinti fino a quel giorno, provvederanno d'accordo con i funzionari delegati (limitatamente a quelli residenti nel capoluogo) ad integrare la distinta stessa con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.

I funzionari delegati provvederanno, con la massima sollecitudine, alla emissione del buono di commutazione mod. 31-*ter*; e, dentro lo stesso mese di luglio, provvederanno anche alla emissione del buono mod. 31-*bis* per la regolazione delle ritenute.

Le Sezioni di tesoreria che non ricevessero nel termine anzidetto il buono di regolazione delle ritenute, provvederanno senz'altro alla chiusura e all'invio alla Corte dei conti della contabilità relativa ai pagamenti eseguiti sugli ordini di accreditamento.

Per le ritenute non regolate entro il luglio sarà provveduto nell'esercizio 1935-36 in conto residui.

I titoli di spesa emessi nel mese di luglio prossimo con l'imputazione all'esercizio scaduto saranno registrati nelle scritture (registri, ordini di accreditamento) dell'esercizio 1934-35. Per tutti i titoli imputati al detto esercizio che fossero pagati nel mese di luglio, saranno prodotte, dalle Sezioni di tesoreria, contabilità suppletive di quelle rese per l'ultimo mese dell'esercizio.

Non occorre avvertire che tutti i pagamenti in conto Debito pubblico effettuati in luglio, per rate o quote di rate di rendita maturate a tutto il 30 giugno (comprese quindi le rate pagabili il 1° luglio) su titoli, sia nominativi che al portatore, dovranno essere considerati come effettuati in conto dell'esercizio scaduto e, pertanto, formeranno oggetto di una contabilità suppletiva di quella prodotta per il corrente mese di giugno.

Così del pari le rate o quote di rate, maturate a tutto il 30 giugno (comprese pertanto quelle pagabili il 1° luglio, in via posticipata) degli assegni fissi a carico dello Stato o delle varie Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, il cui esercizio finanziario scade al 30 giugno, se pagate nel mese di luglio, si considereranno estinte nell'esercizio 1934-35, ed i relativi titoli di spesa saranno compresi in contabilità suppletive conformi a quelle prodotte per il mese di giugno corrente in conto dell'esercizio stesso.

Ugualmente, le Sezioni di tesoreria provvederanno per i pagamenti fatti per mezzo di vaglia del Tesoro emessi nell'esercizio 1934-35 ed in quelli precedenti, nel senso che tali vaglia, se pagati in luglio, saranno considerati estinti nel mese di giugno e compresi in una contabilità suppletiva di quella resa per il meste stesso.

Gli ordinativi di pagamento tratti, in conto dell'esercizio 1934-35 sui fondi delle proprie contabilità speciali, dalle Regie prefetture, dai Regi provveditorati agli studi, dai Comandi di corpo d'armata, dal Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, dal Comando generale della Regia guardia di finanza, dal Comando della Milizia nazionale forestale, ecc., se pagati nel mese di luglio, saranno compresi nelle scritture dell'esercizio 1934-35, portandone lo ammontare a diminuzione del resto di cassa al 30 giugno e compilando per essi situazioni e contabilità suppletive di quelle prodotte al 30 giugno stesso.

Gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, estinti negli ultimi giorni di luglio e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente registrati fra i collettivi dalla Sezione di tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio di modello 32-*bis C. G.*, in doppio esemplare come al successivo § IV. Tali ordinativi dovranno essere trasportati al 1935-36 e considerati come pagati nel corso dell'esercizio stesso.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata per mezzo di appositi elenchi 62 *C. G.*, di cui al seguente § VII, alle Ragionerie centrali e non appena ricevuti i fondi in conto residui rinvieranno un esemplare del mod. 32-*bis C. G.*, alla Sezione di tesoreria con l'indicazione della nuova imputazione.

Le Sezioni di tesoreria riporteranno la loro nuova imputazione sui singoli ordinativi applicandovi le apposite marche.

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita dall'art. 447 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, venissero emessi negli ultimi 10 giorni del mese di giugno in corso, e così pure quelli che saranno emessi, nel mese di luglio prossimo, in conto del nuovo esercizio, saranno a cura delle Amministrazioni ed Uffici emittenti, muniti di un bollo con la leggenda molto appariscente « Esercizio 1935-36 » e ciò perchè la Sezioni di tesoreria possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere conteggiati in conto dell'uno o dell'altro dei due diversi esercizi.

Sui mandati e sugli altri ordini di pagamento, emessi nel mese di luglio in conto del nuovo esercizio, riguardanti spese che si prescrivono nel termine di due anni (stipendi, pensioni, indennità ed altri assegni congeneri), sarà apposta, a cura degli stessi Uffici ordinatori, in modo appariscente la indicazione « pagabile fino al. . . » (compimento del biennio dalla data di emissione dell'ordine, o della data di scadenza delle rate di assegni, se l'ordine sia emesso prima della scadenza), ad evitare che nel mese di luglio 1937 siano effettuati pagamenti di spese per le quali si sia verificata la prescrizione biennale.

I titoli di spesa che venissero emessi negli ultimi 10 giorni del mese di giugno in corso, in conto della competenza del nuovo esercizio, saranno prenotati nelle scritture dell'esercizio medesimo; ed i relativi pagamenti, che, nei casi speciali di urgenza, venissero effettuati nel mese stesso, previa analoga autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, ai sensi dell'art. 620 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, saranno registrati fra quelli in conto sospeso per essere, al 1° luglio successivo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità del nuovo esercizio insieme coi pagamenti, che, in conto dell'esercizio stesso, saranno effettuati nel mese di luglio.

III.

Nella commutazione dei titoli di spesa è rigorosamente vietato di eseguire la registrazione in uscita in un esercizio e la emissione delle quietanze in un esercizio diverso; devesi, pertanto, curare che tanto l'uscita quanto l'entrata si riferiscano al medesimo esercizio. Saranno, quindi, respinti all'amministrazione che li abbia emessi quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui del 1934-35, fossero da commutare in quietanze dell'esercizio 1935-36, o che, viceversa, imputati alla competenza dell'esercizio 1935-36 fossero da commutare in quietanza dell'esercizio 1934-35.

È fatta eccezione per i titoli di spesa il cui importo sia da accreditarsi alla contabilità speciale di deposito delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e per quelli emessi nello esercizio 1935-36 il cui importo sia da accreditare al capitolo 343 dell'entrata dell'esercizio 1934-35.

Dal 1° luglio l'ammontare dei titoli della prima specie predetta, anche se essi siano imputati alla competenza od ai residui dello esercizio 1934-35, sarà accreditato, alla contabilità speciale di deposito sopra indicata in conto dell'esercizio 1935-36.

I titoli del nuovo esercizio, emessi dopo il 20 luglio, imputati in conto residui, e pagati dalle Tesorerie entro il 31 luglio, sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso « collettivi » e vengono portati in uscita definitiva il 1° agosto. Per il mese di luglio — nuovo esercizio — deve quindi compilarsi soltanto la contabilità in conto competenza.

Per tutte le operazioni d'entrata e di uscita che saranno effettuate in luglio, sia in conto dell'esercizio 1934-35 e precedenti, sia in conto dell'esercizio prossimo, sarà compilata un'unica situazione di cassa mod. 54-*T*. Però l'ammontare, sia dei versamenti che dei pagamenti, riguardanti l'Erario dello Stato, rispettivamente ricevuti ed eseguiti in conto dell'esercizio di imminente chiusura e dei precedenti, sarà scritturato, nelle apposite sedi, separatamente da quello concernente le consimili operazioni effettuate in conto dell'esercizio prossimo. A tale effetto le sezioni di tesoreria si varranno di una delle due colonne che, nella prima parte della situazione modello 54-*T* non hanno intestazione e, precisamente di quella che precede la colonna destinata ai totali complessivi delle operazioni di entrata e di uscita.

Le operazioni, invece, sia d'entrata che di uscita, effettuate in luglio per conto dell'esercizio d'imminente chiusura, riguardanti le contabilità speciali, i depositi provvisori, i depositi di ragione della Cassa depositi e prestiti e i titoli e valori del Debito pubblico, saranno fuse, nella situazione di cassa mod. 54-*T*, con quelle eseguite per conto del nuovo esercizio.

Alla sera del 31 luglio sarà compilata, per le operazioni di entrata e di uscita eseguite in luglio in conto dell'esercizio scaduto, la situazione di cassa mod. 54-*T* suppletiva di quella redatta al 30 giugno. Tale situazione suppletiva sarà compilata in modo completo, indicando con la massima esattezza la composizione del fondo di cassa, specialmente di quello non disponibile.

I vaglia del tesoro relativi agli ordinativi di sovvenzione alla posta ed ai certificati doganali, emessi nell'esercizio scaduto e rimborsati in luglio, devono essere rilasciati in conto dell'esercizio 1934-35 in maniera che nessuna rimanenza di tali titoli deve risultare nella detta situazione di cassa suppletiva al 30 giugno.

Entro e non oltre il 5 agosto, le sezioni di tesoreria compileranno:

a) due dimostrazioni mod. 59-*T*, suppletive di quella compilata per il 30 giugno, per le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti;

b) due note mod. 61-*T*, suppletive di quella compilata al 30 giugno, riassuntive dei pagamenti per spese di bilancio e per estinzione di buoni e di vaglia del tesoro eseguiti nel mese di luglio in conto dell'esercizio 1934-35 e precedenti;

c) due riassunti mod. 188-*T* per categorie di bilancio, dei pagamenti eseguiti in luglio per conto dell'esercizio scaduto e precedenti, suppletivi di quelli compilati al 30 giugno.

Le dimostrazioni mod. 59-*T*, e le note riassuntive mod. 61-*T*, suppletive di quelle al 30 giugno, saranno, come di regola, rimesse anche all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, oltre che alla direzione generale del tesoro, div. V, cui saranno pure trasmessi i riepiloghi, mod. 60-*T*, dei versamenti ed i riassunti modello 188-*T* dei pagamenti, separatamente per la competenza e per i residui dell'esercizio scaduto.

IV.

Le sezioni della Regia tesoreria provinciale, entro il 5 agosto 1935 dovranno comunicare:

a) alle ragionerie delle amministrazioni centrali, mediante nota mod. 100-*T* redatta in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti emessi nell'esercizio 1934-35 e fino al 31 luglio, per l'esercizio di prossima chiusura, inestinti alla stessa data, curando che siano indicati, con esattezza, sia i capitoli di bilancio, che i numeri dei mandati stessi ed il loro importo. L'elenco deve essere unico per ciascuna ragioneria centrale, salve le eccezioni seguenti:

1° per il Ministero delle finanze si compileranno elenchi distinti per gruppi di capitoli che saranno indicati con apposita circolare;

2° per il Ministero delle comunicazioni saranno compilati elenchi distinti per le tre amministrazioni « Marina mercantile », « Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili », e « Poste e telegrafi », da inviarsi:

quelli delle prime due Amministrazioni alla « Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni » (Marina mercantile, Ferrovie concesse, tramvie ed automobili);

e quelli della terza:

alla « Ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Tali elenchi comprenderanno quei gruppi di capitoli che saranno indicati, pure con apposita circolare, dalle suddette ragionerie;

3° per il Ministero dell'interno saranno compilati elenchi distinti per le rispettive quattro amministrazioni che riguardano: *a*) il Ministero stesso; *b*) il Fondo per il culto; *c*) il Fondo di beneficenza e religione in Roma; *d*) i Patrimoni riuniti ex economali.

Tutti indistintamente gli elenchi dovranno essere inviati alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno;

b) alle stesse Ragionerie delle Amministrazioni centrali, tenute presenti le avvertenze di cui alla lettera precedente, mediante nota mod. 100-*T* in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti colpiti da perenzione biennale al 31 luglio 1935 per l'esercizio scaduto, allegando a tale elenco i mandati nel medesimo descritti. Per il Ministero delle finanze si compileranno distinti elenchi come alla lettera *a*).

Qualora non si rinvenisse qualcuno dei mandati da accludere, si unirà in suo luogo una speciale nota mod. 100-*T*, portante la indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal Capo della sezione di Regia tesoreria;

c) agli intendenti di finanza ed agli altri funzionari delegati della Provincia, esclusi quelli dipendenti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco in doppio esemplare degli ordini di accreditamento emessi con imputazione allo esercizio 1934-35 in tutto o in parte insoluti al 31 luglio 1935 allegandovi gli ordini medesimi, sommati nella parte interna e muniti di visto da parte dell'Ufficio controllo delle Sezioni di tesoreria in analogia all'art. 617 delle istruzioni del tesoro;

d) alle Ragionerie centrali presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste con le formalità di cui alla precedente lettera *c*), l'elenco degli ordini di accreditamento emessi a favore di funzionari delegati dipendenti dal detto Ministero, con imputazione all'esercizio 1934-35, rimasti in tutto od in parte insoluti al 31 luglio 1935;

e) agli stessi Uffici indicati alle precedenti lettere *c*) e *d*), lo elenco in doppio esemplare (modello 32-*bis C. G.*) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento pagati nel mese di luglio, ma non potuti regolare nel mese stesso e quindi considerati come insoluti al 31 luglio prossimo, ordinativi che, come è detto al § II, saranno frattanto registrati fra i « collettivi » dalle sezioni di tesoreria, alle quali i funzionari delegati, accertato che l'importo di tali ordinativi è compreso negli appositi elenchi mod. 62 *C. G.* di cui al seguente § VII, dovranno successivamente indicare la nuova imputazione giusta quanto è detto nello stesso § II.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati richiesti alle sezioni di tesoreria per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nel 1933-34 trasportati al 1934 e 1935 e non ancora estinti.

Per quelli eventualmente smarriti le sezioni di tesoreria provvederanno nel modo indicato alla lettera *b*).

Per i mandati diretti e per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 1934-35 ed estinti dagli agenti pagatori prima del 31 luglio prossimo, ma versati successivamente e quindi non portati in uscita in tempo utile, saranno compilati e trasmessi separati elenchi in doppio esemplare (note mod. 100-*T* per i mandati diretti; elenchi mod. 32-*bis C. G.* per gli ordinativi su ordini di accreditamento) con speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento. (Circolare di questo ministero, ragioneria generale, div. II, 8 aprile 1921, n. 4488; normale n. 23 Bollettino tesoro per l'anno 1921). Detti elenchi saranno inviati, per i mandati diretti, alle ragionerie centrali, che provvederanno al trasporto al nuovo esercizio, e, quanto agli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, ai funzionari delegati, i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 *C. G.* di cui al successivo § VII affinchè si possa far luogo alla concessione delle occorrenti aperture di credito, e provvederanno poi alla nuova imputazione degli ordinativi;

f) alla direzione generale del tesoro, divisione 2ª, il conto dimostrativo, mod. 99-*T*, dei vaglia del tesoro assegnati a ciascuna sezione di tesoreria per il pagamento, di quelli pagati e di quelli rimasti da pagare al 31 luglio prossimo per conto dell'esercizio 1934-35.

Ad evitare la giacenza nei collettivi di numerosi titoli pagati per conto dell'esercizio di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa in conto residui, si raccomanda alle sezioni di tesoreria di provvedere affinchè, entro il 31 luglio prossimo, siano conteggiati non solo tutti i versamenti in titoli pagati dalle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo di provincia e dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dall'Amministrazione postale.

Allo scopo poi di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si raccomanda alle sezioni di tesoreria di rispondere sollecitamente ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente degli ordini di spese fisse e pensioni.

Infine si ricordano alle Sezioni di tesoreria le disposizioni date con la normale 58 del Bollettino del Tesoro 1900 (pag. 301) circa il divieto di mantenere in corso i mandati diretti trasportati dall'esercizio 1933-34 a quello che ora si compie, come pure gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio che si chiude salvo le eccezioni di cui al seguente *N. B.* Tale divieto in conseguenza del prolungamento della gestione di cassa, avrà effetto, anzichè dal 1° luglio, dal 1° agosto 1935.

N.B. — Gli ordini di accreditamento emessi da qualunque Ministero per spese dipendenti da terremoti, ai termini dell'art. 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e quelli emessi dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Azienda autonoma statale della strada, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, anzichè essere annullati o ridotti, come è prescritto per gli altri titoli della specie, dovranno essere trasportati all'esercizio prossimo, qualora ciò sia richiesto dai funzionari delegati, per l'intera somma se inestinti al 31 luglio 1935, e per la parte non pagata al 31 luglio stesso, se parzialmente pagati.

Non potranno, in ogni caso, essere trasportati i predetti ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 1933-34 nè quelli emessi nell'esercizio 1934-35 sui capitoli di parte ordinaria del Ministero dei lavori pubblici (numeri da 1 a 60) e dell'Azienda autonoma statale della strada (numeri da 1 a 29) in conto residui dell'esercizio 1932-33 e rimasti in tutto o in parte inestinti al 31 luglio 1935.

Per gli ordini, dei quali è consentito il trasporto all'esercizio 1935-36, dovranno essere compilate apposite note modello 100-*T*, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate nell'esercizio corrente e fino al 31 luglio 1935 da quelle da trasportare al nuovo esercizio.

La regola su esposta, relativa al trasporto al nuovo esercizio degli ordini di accreditamento, non si applica, in alcun caso, ai buoni mod. 31-*bis C. G.* delle sub-anticipazioni, che possono essere disposte dall'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dai Provveditori alle Opere per il Mezzogiorno e le Isole. A chiusura di esercizio detti buoni, se assegnati per il pagamento a Sezioni di Regia tesoreria diverse da quella presso cui si trovano gli ordini di accreditamento relativi, dovranno essere restituiti alla medesima.

Questa, a sua volta, giusta le disposizioni impartite con la circolare 18 novembre 1930, n. 115649 § VI — Ragioneria generale dello Stato — deve, senza eccezioni, produrre nella contabilità suppletiva del mese di luglio relativa all'esercizio di imminente chiusura, tutti i buoni predetti compresi i propri, siano o non siano stati interamente estinti. In questo secondo caso, deve anche rettificare, per la somma effettivamente pagata, le prenotazioni dell'importo dei detti buoni fatte nel registro mod. 90-01-*T* e nell'apposita sede degli ordini di accreditamento per poi comprendere i buoni stessi nei consueti elenchi mod. 66-*T* inviandone, come di regola, un esemplare al funzionario delegato perchè possa rettificare conformemente le proprie scritture.

V.

Le Intendenze di finanza (Sezione tesoro) dovranno trasmettere entro il 5 agosto 1935:

a) alla Corte dei conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 *C. G.* in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di spese fisse e pensioni prescritte al 30 giugno 1935 e per quelle cadute in prescrizione durante il mese di luglio. Per le rate o quote di rate di pensioni o di altre spese fisse iscritte nella parte ordinaria del bilancio, perente al 31 luglio 1935, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con l'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783. Se eventualmente vi fossero partite degli esercizi anteriori al 1932-33 non eliminate a tempo debito, saranno registrate in separate colonne secondo l'esercizio a cui si riferiscono. Detti elenchi saranno riassunti in un prospetto contenente il numero e la denominazione dei singoli capitoli e i totali rispettivi (art. 452 regolamento contabilità generale).

Per le aziende del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione in Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, le Sezioni del tesoro dovranno trasmettere gli elenchi modello 63 *C. G.* alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Così pure dovranno essere inviati alla ragioneria centrale della Azienda autonoma statale della strada, invece che alla Corte dei conti, gli elenchi mod. 63 *C. G.* concernenti gli stipendi, retribuzioni ed altre competenze fisse al personale pagato sul bilancio di detta Azienda (impiegati di ruolo, a contratto, milizia della strada, capi-cantonieri e cantonieri), come pure gli elenchi stessi concernenti le pensioni agli ex capi cantonieri stradali e loro superstiti;

b) alle intendenze aventi il servizio compartimentale del Lotto mediante la nota modello 100-*T*, redatta in duplice esemplare, lo elenco degli ordini del Lotto emessi nell'esercizio d'imminente chiusura e inestinti al 31 luglio 1935, e mediante altra nota mod. 100-*T*, in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del Lotto inestinti e da annullare perchè perenti al 31 luglio detto, allegando a tale elenco gli ordini nel medesimo descritti, o la dichiarazione di smarrimento compilata con le stesse modalità indicate al § IV, lett. *b*), ed, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1933-34, pagati in tempo utile, ma non conteggiati nel prossimo mese di luglio (circolare della direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze 1926, pag. 1999).

Inoltre le intendenze di finanza (sezione tesoro) sono interessate di rispondere sollecitamente ai rilievi della Corte dei conti relativi all'ordinazione dei pagamenti delle rate di pensioni e di spese fisse.

Infine si avvertono le Intendenze medesime che il termine del 5 luglio, stabilito con la circolare 30 giugno 1900, n. 47959-19223, per l'invio dei prospetti modelli 89-*A* e 89-*B* delle variazioni avvenute nel debito vitalizio nel mese di giugno, s'intende prorogato nel senso che tali elaborati dovranno essere spediti il 5 agosto, salvo il caso che si trovi sull'elenco di accompagnamento dei ruoli di nuova iscrizione l'indicazione: « ultimo dell'esercizio ».

VI.

Gli Intendenti di finanza e gli altri funzionari delegati a favore dei quali furono emessi ordini di accreditamento, tenute presenti le disposizioni contenute nel § XVI della circolare 23 maggio 1930, numero 108400, di questo Ministero (Ragioneria generale dello Stato), dovranno inviare, entro il 10 agosto 1935, alle ragionerie centrali dei Ministeri dai quali furono emessi gli ordini di accreditamento, riepilogati in distinti elenchi, gli ordini stessi sui quali devono effettuarsi riduzioni e quelli da annullarsi perchè inestinti, insieme ad una copia dei rendiconti da compilarsi al 31 luglio, limitata ai prospetti della prima pagina.

In detti rendiconti dovranno farsi risultare, l'importo delle somme trattenute a norma dell'art. 61 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e gli estremi delle quietanze di tesoreria per le somme non trattenute e versate.

Relativamente all'applicazione di detto articolo si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le somme stesse dovranno essere erogate, non oltre il 30 settembre successivo, esclusivamente per il pagamento di spese residue riferibili all'esercizio precedente.

Per i pagamenti suddetti dovrà essere presentato un rendiconto suppletivo entro il 30 settembre 1935 ai sensi dell'art. 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e che, giusta l'art. 6 (ultimo comma) del decreto Ministeriale 2 giugno 1929, n. 108169, dovrà comprendere i soli pagamenti eseguiti nei mesi di agosto e settembre 1935 per conto dell'esercizio scaduto.

Fermo l'obbligo dei funzionari delegati di limitare i prelevamenti in contanti alle somme strettamente necessarie, è da tener presente che, ai termini dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le somme già riscosse dei funzionari sopra ordini di accreditamento relativi a qualsiasi servizio dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici e dall'Azienda autonoma statale della strada, ed eventualmente non erogate alla chiusura dell'esercizio e fino al 31 luglio 1935, potranno essere trattenute per effettuare non oltre l'esercizio successivo e fino al 31 luglio 1936 pagamenti relativi alle spese che formano oggetto degli ordini e quindi, ove trattisi di ordini afferenti alla parte ordinaria, limitate a quelle dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso.

Per detti ordini il termine suindicato del 30 settembre 1935 deve perciò intendersi protratto al 31 luglio 1936.

VII.

Le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, come pure i funzionari delegati estranei a tali uffici, entro il mese di agosto dovranno inviare, in doppio esemplare, alle Ragionerie delle rispettive amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 62 *C. G.* delle spese variabili, obbligatorie e d'ordine, inestinte al 31 luglio prossimo per conto dell'esercizio scaduto. (Per il Ministero delle finanze, e limitatamente ai residui di competenza dell'esercizio scaduto, produrranno pure, come di consueto, le distinte mod. *B* in unico esemplare).

Negli elenchi dovranno pure comprendersi le partite relative:

a) agli ordinativi su ordini di accreditamento rimasti inestinti al 31 luglio 1935, da trasportare all'esercizio 1935-36, o da annullare, con avvertenza però che non dovranno comprendersi quelli per i quali siasi verificata la perenzione del residuo;

b) agli ordinativi pagati entro il 31 luglio, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di Regia tesoreria.

Si dovrà aver cura di fare con tali elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero inscriversi negli elenchi principali inviati entro il mese di agosto, formeranno eccezionalmente oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 settembre, trascorso il quale non potranno spedirsi ulteriori elenchi suppletivi.

Si raccomanda vivamente la scrupolosa osservanza del suindicato termine, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del rendiconto generale consuntivo.

Negli elenchi 62 *C. G.*, se di vecchio modello, gl'importi delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito saranno segnati nelle colonne 6 o 7, secondo che l'esercizio volgente siasi provveduto ai relativi pagamenti con le somme prelevate in contanti o con ordinativi. Ove si faccia invece uso del modello modificato, si indicherà in annotazione, distintamente per esercizio, la parte della somma complessiva da soddisfarsi in contanti.

Giova infine rammentare che con la chiusura dell'esercizio deve essere applicata ai residui passivi della parte ordinaria la perenzione amministrativa stabilita dall'art 36, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con l'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Per le partite perente riferibili ai residui che si accertano coi mod. 62 *C. G.*, saranno compilati distinti elenchi mod. 62 *C. G.* i quali dovranno portare l'indicazione « Spese perente agli effetti amministrativi ».

VIII.

Le Intendenze di finanza che provvedono alla liquidazione degli indennizzi a titolo di risarcimento dei danni di guerra, devono disporre che entro il 31 luglio prossimo, siano versati alla Cassa dei depositi e prestiti gli importi degli ordinativi di pagamento emessi in conto ordini di accreditamento, per gli indennizzi dei danni di guerra, durante l'esercizio finanziario 1933-34 e rimasti insoluti.

IX.

Si fa in ultimo presente a tutti gli Uffici, che hanno in consegna mobili di proprietà dello Stato, l'obbligo di trasmettere, alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, non più tardi del 5 agosto prossimo, anche se negativi, i prospetti annuali delle variazioni avvenute nella consistenza dei mobili stessi.

Il Ministro: Di Revel.

(2421)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3.50 % (1934) del certificato del Consolidato 5 % n. 269375, per la rendita annua di L. 390, intestato a Saladini Adelaide di Eugenio, moglie di Giamberti Luigi, domiciliato in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1088)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142.

Media dei cambi e dei titoli

del 22 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,115
Inghilterra (Sterlina)	59,80
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	396 —
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,05
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,80
Danimarca (Corona)	2,685
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	3,015
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3,09
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	72,375
Id. 3 % lordo	55,925
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,85
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,375
Id. id. 5 % id. 1941	98,50
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,775
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,825

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Concorso ad un posto di veterinario condotto.

Il prefetto di Venezia avvisa di aver bandito il concorso per titoli ed esame per coprire il posto di veterinario condotto nel comune di *Cavarzere*, vacante al 30 aprile 1935-XIII.

Condotta veterinaria comunale, popolazione 22.988 abitanti; superficie kmq. 140; stipendio iniziale L. 7500; oltre gli assegni per stipendio come sopra indicato, spetterà al veterinario condotto nominato, e nei limiti di legge, l'indennità caroviveri, se ed in quanto l'Amministrazione comunale di Cavarzere corrisponda al personale dipendente tale indennità, oltre l'indennità di trasporto nella seguente misura: di L. 1000 annue se farà uso della bicicletta; di L. 2500 annue se farà uso di un cavallo; di L. 4000 annue se sarà costretto a mantenere due cavalli o a servirsi di una automobile.

Tali assegni e le indennità, a qualunque titolo corrisposte sono gravati delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e delle prescritte altre ritenute di legge.

Il termine per la presentazione, alla Regia prefettura di Venezia, delle domande corredate dei documenti e titoli prescritti, è stato fissato alle ore 18 del 31 agosto 1935-XIII.

Venezia, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: BENIGNI.

(2458)

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il prefetto della provincia di Venezia avvisa di aver bandito il concorso per i titoli ed esami per coprire i posti di levatrice condotta vacanti al 30 aprile 1935-XIII, nei seguenti Comuni della provincia:

1) *Campolongo Maggiore*, popolazione abitanti 7545 (1ª condotta); popolazione della condotta abitanti 4300; superficie della condotta kmq. 12; media iscritti elenco poveri della condotta, nell'ultimo triennio, 955; stipendio iniziale L. 4000.

2) *Cinto Caomaggiore* (unica condotta), popolazione abitanti 3590; superficie kmq. 21,47; media iscritti elenco poveri ultimo triennio, 183; stipendio iniziale L. 3500.

3) *Fiesso d'Artico* (unica condotta), popolazione abitanti 3090; superficie kmq. 6.30; media iscritti elenco poveri ultimo triennio, 154, stipendio iniziale L. 3500.

4) *Grisolera*, popolazione abitanti 8451 (2ª condotta), popolazione della condotta abitanti 3782; superficie della condotta kmq. 61; media iscritti elenco poveri della condotta, ultimo triennio, 152; stipendio iniziale L. 4000.

5) *Meolo* (unica condotta), popolazione abitanti 5669; superficie kmq. 25; media iscritti elenco poveri ultimo triennio 1300; stipendio iniziale L. 3500.

6) *San Donà di Piave*, popolazione abitanti 20.961 (1ª condotta), popolazione della condotta abitanti 9000; superficie della condotta kmq. 30; media iscritti elenco poveri della condotta ultimo biennio 1770, stipendio iniziale L. 3000.

7) *Venezia*, popolazione abitanti 250.327 (condotta di Cavallino): popolazione della condotta abitanti 3500; superficie della condotta kmq. 4,46; media iscritti elenco poveri della condotta, ultimo triennio, 820, stipendio iniziale 4000.

8) *Venezia*, popolazione abitanti 250.327 (condotta di S. Erasmo, compreso Vignole e Acqua): popolazione della condotta abitanti 1100; superficie della condotta kmq. 3,20; media iscritti elenco poveri della condotta, ultimo triennio, 315; stipendio iniziale L. 3500.

Oltre gli assegni per stipendio come sopra indicati per ciascuna delle condotte ostetriche messe a concorso, spettano alle levatrici nominate, e nei limiti di legge, le indennità caroviveri, se, ed in quanto i Comuni presso i quali assumeranno servizio, corrispondano al personale dipendente tale indennità, oltre l'indennità di trasporto in ragione di L. 500 annue se faranno uso della bicicletta o sarà loro fornito il cavallo quando non potranno servirsi della bicicletta.

Tali assegni, le indennità a qualunque titolo corrisposte, sono gravati delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e delle prescritte altre ritenute di legge.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Venezia, in busta chiusa, non oltre le ore 18 del 31 agosto 1935-XIII domanda in carta da bollo da L. 4, contenente l'indicazione del proprio domicilio, e a pena di esclusione del concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, le aspiranti stesse intendono concorrere.

Venezia, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: BENIGNI.

(2465)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Proroga dei concorsi ai posti di medico e di veterinario condotti, vacanti in Provincia.

Il prefetto della provincia di Udine rende noto, ai sensi degli articoli 3 e 36 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che il termine utile per la presentazione delle domande ai concorsi a posti di medici e di veterinari condotti, vacanti in Provincia, indetti con avvisi in data 28 maggio 1935, pubblicati sul Foglio annunzi legali della provincia di Udine n. 98 del 3 giugno 1935 e sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1935, è prorogato al 10 settembre 1935-XIII, ore 18.

Udine, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TESTA.

(2466)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.